

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE
2025 E DOCUMENTI ALLEGATI DEL
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Provincia Gallura Nord Est Sardegna

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA

Sommario

1. INTRODUZIONE

1.1. Verifiche preliminari

2. CONTO DEL BILANCIO

2.1. Il risultato di amministrazione

2.2. Utilizzo nell'esercizio 2025 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024

2.3. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

2.4. Verifica degli equilibri

2.5. Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025

2.6. Analisi della gestione dei residui

2.7. Servizi conto terzi e partite di giro

3. GESTIONE FINANZIARIA

3.1. Fondo di cassa

3.2. Tempestività pagamenti

3.3. Analisi degli accantonamenti

3.3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità

3.3.2. Fondo perdite aziende e società partecipate

3.3.3. Fondo anticipazione liquidità

3.4. Fondi spese e rischi futuri

3.4.1. Fondo contenzioso

3.4.2. Fondo indennità di fine mandato

3.4.3. Fondo garanzia debiti commerciali

3.4.4. Fondo obiettivi finanza pubblica

3.4.5. Altri fondi e accantonamenti

3.5. Analisi delle entrate e delle spese

3.5.1. Entrate

3.5.2. Spese

4. ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

4.1. Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento

4.2. Strumenti di finanza derivata



5. RISULTANZE DEI FONDI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

6. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

- 6.1. Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate
- 6.2. Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie
- 6.3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
- 6.4. Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

7. CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE

8. PNRR E PNC

9. RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

10. IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

11. CONCLUSIONI

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO

Organo di revisione

Verbale n. 10 del 24/04/2026

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2025

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2025, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2025 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 del Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Olbia, li 24/04/2026

L'Organo di revisione

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA

1. Introduzione

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura revisore nominato con delibera dell'Organo consiliare n. 46 del 18/10/2024;

◆ ricevuta la proposta di delibera consiliare n. 22 del 07/04/2026 e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2025, approvati con delibera della giunta comunale n. 34 del 03/03/2026, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Stato patrimoniale (**);

() Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, non va allegato.*

*(**) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, si tratta della situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 12.10.2021 pubblicato sulla G.U. n.262 del 3.11.2021. L'Organo di revisione deve accertarsi che l'Ente trasmetta alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) la deliberazione della giunta municipale concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e il rendiconto comprensivo della situazione patrimoniale semplificata.*

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- ◆ visto il bilancio di previsione degli esercizi 2026-2028 con le relative delibere di variazione per gli enti che hanno già approvato il bilancio di previsione;
- ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il d.lgs. 118/2011;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 04-07-2025;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi anche di tecniche motivate di campionamento casuale essendo dati abbastanza omogenei.
- ◆ Tali verifiche sono state effettuate controllando per l'accertamento, prima fase della gestione dell'entrata, sia stata assunta sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.
- ◆ Poi sono state confrontate le varie fasi di stanziamenti definitivi/accertamenti, accertamenti/riscossioni, residui iniziali/ riscossione degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, accertamenti/riscossioni e residui finali in c/competenza.
- ◆ Stesso discorso per le spese, il primo controllo è stato fatto verificando che vi fosse esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma

da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

Poi si è proceduto a verificare le spese nelle loro varie fasi di stanziamenti definitivi/impegni, impegni/pagamenti, residui iniziali/ pagamenti degli stessi a fine anno con eventuale eliminazione e motivazione, impegni/pagamenti e residui finali in c/competenza.

◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;

◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2025 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le variazioni di bilancio:

◆ le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

Vista

- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, aggiornato con deliberazione consiliare n. 62 del 19/12/2024;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 19/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, corredato dei prescritti allegati e ss.mm.ii.;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 09/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- ✓ la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 29/01/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 e ss.mm.ii.;
- ✓ la delibera di C.C. n.15 del 29/04/2025 con la quale è stato adottato il Rendiconto 2024;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 31/07/2025, con la quale sono stati approvati l'assestamento e gli equilibri di bilancio di previsione 2025-2027;
- ✓ la delibera di G.C. n. 6 del 19/01/2026 avente ad oggetto "Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025";

Vista la delibera di G.C. n. 24 del 17/03/2026 avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) del Bilancio 2025-2027, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la determinazione del responsabile dell'area economico-finanziaria n. 26 del 03-02-26 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 MEDIANTE APPLICAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO RELATIVE A STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, CORRISPONDENTI AD ENTRATE VINCOLATE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000.";

Con deliberazione della giunta n. 27 del 25/03/2026 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio finanziario 2025 e agli anni precedenti;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2025.

1.1. Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2025, ai sensi dell'art.156, comma 2, del TUEL, di n. 3800 abitanti.

L'Ente **non è in dissesto**;

L'Ente:

- non è istituito a seguito di processo di fusione per unione;
- non è istituito a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- l'Ente partecipa all'UNIONE DEI COMUNI RIVIERA DI GALLURA;
- l'Ente partecipa al Consorzio di Comuni Area Marina Protetta Punta Coda Cavallo

L'Organo di revisione, nel corso del 2025, **non ha rilevato** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente **risulta** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;
- l'Ente **ha** provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2025 in BDAP.

N.B. La Ragioneria Generale dello Stato ha reso operativa la nuova procedura "Approvazione Rendiconto inviato alla BDAP", finalizzata ad assicurare la piena coincidenza tra il rendiconto formalmente approvato dall'ente e il documento contabile effettivamente trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni. Dal rendiconto 2025, tutte le amministrazioni territoriali – Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni – potranno adottare questa modalità, su base facoltativa.

Questa procedura, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una best practice in quanto si tratta di un'evoluzione rilevante sotto il profilo della trasparenza, della tracciabilità e dell'affidabilità dei dati contabili.

L'iter operativo per gli enti che intendono adottare la procedura è il seguente:

- Registrare l'adesione in BDAP tramite la funzione "UTILIZZO PDF PER APPROVAZIONE RENDICONTO".
- Trasmettere i dati XBRL con stato "preconsuntivo".
- Gestire eventuali errori segnalati dalla BDAP e ritrasmettere i dati corretti, sempre in stato "preconsuntivo".
- Scaricare il PDF generato dalla BDAP.
- Sottoporre il PDF all'approvazione degli organi competenti.
- Aggiornare in BDAP lo stato dell'iter, senza necessità di ulteriore invio del rendiconto.

La scelta è revocabile in qualsiasi momento e sono previste modalità operative per gestire eventuali emendamenti o rilievi senza dover abbandonare la procedura.

Promuovere questa modalità significa ridurre il rischio di disallineamenti, prevenire criticità in sede di controllo e innalzare il livello di affidabilità del documento contabile approvato.

Si consiglia ai revisori, in quanto garanti della correttezza dei dati e dell'esecuzione degli adempimenti, di invitare gli enti ad utilizzare questa modalità.

- l'Ente nel 2025 non ha ricevuto delibere per rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

- l'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero, non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dall'art.187 co. 3-bis del TUEL salvo quanto previsto dall'art.18-bis del D.l. 113/2024;

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2025-2027 è stata prevista l'applicazione di avanzo vincolato presunto pari ad €. 69.030,75 relativo:

- alla seconda rata di restituzione allo Stato delle somme ricevute in eccedenza a titolo di Fondo per le funzioni fondamentali e di ristori specifici per il Covid-19.

N.B. Si rammenta che ai sensi dell'art. 18-bis del D.l. 9 agosto 2024 n.113 "al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a condizione che il ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate per il finanziamento delle spese correnti sia stato determinato dalla necessità di pagare spese in attuazione del PNRR."

- l'Ente **ha** contratti di partenariato pubblico-privato:

estremi dell'atto (numero e data)	CUP	CIG	Oggetto dell'operazione	Tipologia di contratto	Valore del contratto	importo del contributo pubblico	importo del contributo privato	Valutazione ai fini della corretta allocazione del rischio operativo	Modalità di contabilizzazione dell'operazione
Rep. n° 191 /2024	G12E23000110005	9855759D9B	CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO SANITARI E FOTOVOLTAICI DEGLI EDIFICI, NONCHE' DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	concessione	8.991.351,00	0	1.867.843,62	SI	off balance

N.B. Il decreto del MEF del 10 ottobre 2024, che rappresenta il XVII decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, con l'articolo 1 ha introdotto modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 , in particolare, al paragrafo 8.2, con riferimento ai lavori da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, in base al quale gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato sono tenuti ad evidenziare in un apposito allegato, in sede di rendiconto, tali contratti con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato, come previsto dall'articolo 175, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023.

- non sono stati effettuati lavori pubblici di somma urgenza;

- nel corso dell'esercizio 2025, **non sono state** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153 co. 6 del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, entro il 28/02/2026, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

- con la determinazione n. 74 del 24/03/2026, il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2025 con le risultanze del conto del bilancio;

- l'Ente **ha** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

- l'Ente **ha** reso il rendiconto dei contributi straordinari nei termini perentori e con le modalità di cui all'art. 158 Tuel;

- al rendiconto è allegata la relazione in merito agli obiettivi conseguiti con il finanziamento e sviluppo dei servizi sociali di cui al Fondo di Solidarietà Comunale 2025.

N.B. *Le schede di monitoraggio e rendicontazione riguardano tutti gli enti, anche quelli che non devono rendicontare nulla.*

-l'Ente **ha** raggiunto i propri obiettivi di servizio;

- *l'Ente non rientra tra quelli inadempienti in base al Decreto 18 ottobre 2024 - Allegato A. Ha certificato il mancato raggiungimento degli obiettivi e/o LEP assegnati ed ha trasmesso apposito cronoprogramma recante le misure da intraprendere.*

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (Decreto Interministeriale del 4.8.2023 pubblicato sulla GU n.224 del 25.9.2023) allegata al rendiconto emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario.

2. Conto del bilancio

2.1. Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2025, presenta un avanzo disponibile di euro 9.077.628,75.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.097.021,73
RISCOSSIONI	(+)	2.400.431,14	10.788.016,87	13.188.448,01
PAGAMENTI	(-)	1.407.353,93	10.163.786,50	11.571.140,43
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.714.329,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.714.329,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.038.216,00	2.996.888,24	11.035.104,24
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti correnti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		-	-	35.430,13
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	-
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.399.979,71	1.710.673,82	3.110.653,53
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			705.266,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.855.885,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)⁽²⁾	(=)			9.077.628,75

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ha indicato nel prospetto del risultato di amministrazione i residui attivi (c/competenza e c/residui) incassati alla data del 31/12/2025 in conti postali.

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2023	2024	2025
Risultato di amministrazione (+/-)	7.017.438,64	8.413.163,82	9.077.628,75
di cui:			
Fondi vincolati	3.666.175,50	4.413.225,01	4.471.871,66
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	-	-	-
Fondi accantonati	3.185.888,45	3.910.177,19	4.393.711,01
Fondi non vincolati (+/-)*	165.374,69	89.761,62	212.046,08
TOTALE	7.017.438,64	8.413.163,82	9.077.628,75

Il revisore riscontra un'eccessiva formazione di risorse vincolate, che, al netto di eventuali cause non riconducibili all'Ente, potrebbe rivelare una significativa difficoltà degli uffici di impiegare le risorse disponibili entro tempi ragionevoli. Tali sentori appaiono ancor più fondati laddove si riscontra che una cospicua parte dei vincoli si protrae dagli esercizi precedenti. Inoltre, il crescente cumulo di risorse vincolate e l'esigenza di ridurre l'ammontare al fine di dare attuazione ai programmi dell'Amministrazione pro tempore, rischia di sottrarre l'impiego degli uffici preposti all'altrettanto importante esigenza di reperire nuove risorse finanziarie mediante partecipazione ai bandi pubblicati dagli enti sovraordinati. Pertanto, si invitano gli uffici comunali ad analizzare e rimuovere le cause di tale situazione anomala, in modo da assicurare una maggiore incisività nell'impiego delle risorse disponibili, anche al fine di scongiurare il rischio di non rispettare i tempi di rendicontazione prescritti, laddove si tratti di contributi agli investimenti.

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al d.lgs.118/2011 e s.m.i. , non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

Il Revisore ricorda che l'art. 111, co. 4-bis del d.l. n. 17 marzo 2020, n. 18, prevede la facoltà secondo cui il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può, nel rispetto di quanto previsto nel punto 9.2.30 del Principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011, non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

2.2. Utilizzo nell'esercizio 2025 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2024

Risultato d'amministrazione al 31.12.2024 valore complessivo												
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totale parte disponibile	Parte accantonata				Parte vincolata					Totale parte destinata agli investimenti	Totali
		FCDE	Fondi passività potenziali	Altri fondi	Totale parte accantonata	Ex lege	Trasferimenti	Mutuo	Erte	Totale parte vincolata		
Copertura dei debiti fuori bilancio	0,00		3.425,76									3.425,76
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00											0,00
Finanziamento spese di investimento	86.080,33											0,00
Finanziamento di spese correnti non permanenti	0,00											0,00
Estimazione anticipata dei prestiti	0,00											0,00
Altra modalità di utilizzo	0,00											0,00
Utilizzo parte accantonata		0,00	3.425,76	0,00	0,00							0,00
Utilizzo parte vincolata						90.831,90	3.773.458,50	0,00	222.801,84	4.087.092,24		4.087.092,24
Utilizzo parte destinata agli investimenti											0,00	0,00
Totale delle parti utilizzate	86.080,33	0,00	3.425,76	0,00	3.425,76	90.831,90	3.773.458,50	0,00	222.801,84	4.087.092,24	0,00	4.176.598,33
Totale delle parti non utilizzate	3.681,29	3.761.567,71	46.574,24	98.609,48	3.906.751,43	138.061,48	188.071,29	0,00	0,00	326.132,77	0,00	4.236.565,49
Totali	89.761,62	3.761.567,71	50.000,00	98.609,48	3.910.177,19	228.893,38	3.961.529,79	0,00	222.801,84	4.413.225,01	0,00	8.413.163,82

Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell'anno 2024 al termine dell'esercizio 2025.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 TUEL oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis TUEL e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

2.3. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2025
Accertamenti	13.784.905,11
Impegni	11.874.460,32
SALDO GESTIONE COMPETENZA	1.910.444,79
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.644.788,81
Fondo pluriennale vincolato di spesa	2.561.151,27
SALDO FPV	-916.362,46
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	2.316,95
Minori residui attivi riaccertati (-)	451.015,30
Minori residui passivi riaccertati (+)	119.080,95

SALDO GESTIONE RESIDUI	-329.617,40
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	1.910.444,79
SALDO FPV	-916.362,46
SALDO GESTIONE RESIDUI	-329.617,40
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	4.176.598,33
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	4.236.565,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025	9.077.628,75

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale e dalla gestione finanziaria, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2025 la seguente situazione:

2.4. Verifica degli equilibri

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** conseguito un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio. (obiettivo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 785, legge n. 207/2024)

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		1.671.060,09
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	440.090,03
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	786.216,59
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		444.753,47
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	46.869,55
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		397.883,92
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		3.499.620,57
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	3.578.142,68
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		- 78.522,11
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		- 78.522,11
VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		0
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00
VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		0
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	(-)	0
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		5.170.680,66
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		366.231,36
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		46.869,55
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		319.361,81

Le entrate di parte capitale destinate a spesa corrente derivano da proventi effettivamente accertati nel 2025, a seguito del rilascio dei titoli abilitativi, alle finalità di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017).

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (risultato di competenza): € 5.170.680,66,
- W2 (equilibrio di bilancio): € 366.231,36,
- W3 (equilibrio complessivo): € 319.361,81.

Il Revisore ricorda che il comma 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- dispone che l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato **in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.**

Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;

– nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti, ad esempio, con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2, di cui al comma 789, registrato nell'esercizio precedente (come da rendiconto 2025) se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 (fondo 2025) rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente contabilizzato al piano dei conti U.1.04.01.01.001 Trasferimenti a Ministeri, per il 2025 richiesti dall'art. 1, co. 853 della legge n. 178/2020 e dall'art. 1, co. 535 della legge n. 213/2023.

2.5. Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2025

L'Organo di revisione, verificando il primo di ogni missione risultante dall'elenco, ha verificato con la tecnica del campionamento:

la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie:

a) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

b) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

c) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche delle modifiche al punto 5.4.9 del principio 4/2 introdotte dal DM 10/10/2024 anche alla luce del d.lgs. n. 36/2023 e come integrato dall'art. 1, co. 660 della legge n. 199/2025;

la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale al 31/12/2025 è la seguente:

FPV	01/01/2025	31/12/2025
FPV di parte corrente	€ 321.689,42	€ 705.266,02
FPV di parte capitale	€ 1.323.099,39	€ 1.855.885,25
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

FPV spesa corrente

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	97.557,48
Trasferimenti correnti	485.652,56
Incarichi a legali	25.250,20
Altri incarichi (incarichi esperti PNRR)	96.805,78
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
"Fondone" Covid-19 DM 28/10/2021	
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	
Altro(**)	
Totale FPV 2025 spesa corrente	705.266,02

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 230.125,61	€ 321.689,42	€ 705.266,02
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ 142.935,50	€ 225.039,61	€ 582.458,34
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 87.190,11	€ 96.649,81	€ 122.807,68

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2023	2024	2025
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 1.834.576,13	€1.323.099,39	€ 1.855.885,25
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 1.834.576,13	€ 364.845,14	€ 1.322.897,65
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ -	€ 958.254,25	€ 532.987,60

(nell'ipotesi di cui al punto 5.4.9 del principio applicato della contabilità finanziaria alla luce degli aggiornamenti del DM 10/10/2024 e dell'articolo 1 del comma 660 della legge n. 199/2025) L'Organo di revisione ha verificato che il FPV in spesa c/capitale è **stato** attivato.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2026, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato come integrato dall'art. 1, co. 660 della legge n. 199/2025) del Principio contabile della contabilità finanziaria, **sono** confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- a) vincolato
- c) libero

N.B.2 *L'art.1 comma 660 della legge di bilancio 2026 – Legge 199/2025 interviene sul Fondo pluriennale vincolato apportando una integrazione al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118: ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36/2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:*

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;*
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.*

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Si ricorda sul punto la FAQ Arconet 57/2026 e la deliberazione n. 12/2026/PAR della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana.

L'Ente ha anticipazioni PNRR per spese di investimento relative a obbligazioni perfezionate e non scadute che hanno generato FPV.

- nell'avanzo vincolato sono presenti risorse derivanti dal PNRR.

2.6. Analisi della gestione dei residui

L'Ente **ha** provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2025 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 27 del 25/03/2026 munito del parere dell'Organo di revisione (riferimento verbale n.4 del 11/03/2026).

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente **persistono** residui attivi e passivi provenienti dal 2021 e da esercizi precedenti.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 27 del 25/03/2026 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI

	Iniziali	Riscossi/Pagamenti	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 10.887.345,49	€ 2.400.431,14	€ 8.038.216,00	-€ 448.698,35
Residui passivi	€ 2.926.414,59	€ 1.407.353,93	€ 1.399.979,71	-€ 119.080,95

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente vincolata	0,00	0,02
Gestione corrente non vincolata	345.797,08	115.874,69
Gestione in conto capitale vincolata	103.900,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	1.318,22	3.206,24
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	451.015,30	119.080,95

maggiori residui	2.316,95
minori residui	451.015,30
differenza	448.698,35

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza **è stato** adeguatamente motivato:

- **indicando** le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che **è stato** adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi **è stato effettuato** dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato che **è stata** effettuata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Residui attivi da conto del bilancio 2025

	Residui attivi iniziali al 1/1/2025	Riscossioni	Minori residui	Maggiori residui	Residui attivi finali al 31/12/2025 (da RS)	Residui attivi finali al 31/12/2025 (da CP)	Residui attivi finali al 31/12/2025 (da Totale)
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.163.516,15	626.164,67	276.616,69	316,57	2.261.051,36	1.037.772,39	3.298.823,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	238.835,14	167.020,07	2.084,54	0,00	69.730,53	536.580,50	606.311,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.037.701,57	171.688,11	67.095,85	2.000,38	1.800.917,99	202.874,98	2.003.792,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.974.251,63	1.242.476,71	103.900,00	0,00	3.627.874,92	499.228,86	4.127.103,78
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	460.624,99	182.941,73	1.318,22	0,00	276.365,04	719.000,00	995.365,04
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	12.416,01	10.139,85	0,00	0,00	2.276,16	1.431,51	3.707,67
TOTALE	10.887.345,49	2.400.431,14	451.015,30	2.316,95	8.038.216,00	2.996.888,24	11.035.104,24

Residui passivi da conto del bilancio 2025

	Residui passivi iniziali al 1/1/2025	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali al 31/12/2025 (da RS)	Residui passivi finali al 31/12/2025 (da CP)	Residui passivi finali al 31/12/2025 (da Totale)
Titolo 1 - Spese correnti	1.273.716,26	771.197,52	115.874,71	386.644,03	1.178.230,84	1.564.874,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.486.840,29	501.663,83	3.206,24	981.970,22	398.006,01	1.379.976,23
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	165.858,04	134.492,58	0,00	31.365,46	134.436,97	165.802,43
TOTALE	2.926.414,59	1.407.353,93	119.080,95	1.399.979,71	1.710.673,82	3.110.653,53

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	813.248,80	123.363,21	192.902,76	429.574,72	701.961,87	1.037.772,39	3.298.823,75
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.627,65	907,98	22.074,94	918,92	25.201,04	536.580,50	606.311,03
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.365.184,73	61.089,74	61.089,74	170.188,54	143.365,24	202.874,98	2.003.792,97
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.100,00	526.415,36	733.082,50	1.857.717,06	496.560,00	499.228,86	4.127.103,78
Titolo 6 - Accensione Prestiti	96.222,27	56.944,09	86.270,92	36.927,76	0,00	719.000,00	995.365,04
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	210,50	0,00	0,00	242,78	1.822,88	1.431,51	3.707,67
TOTALE	2.309.593,95	768.720,38	1.095.420,86	2.495.569,78	1.368.911,03	2.996.888,24	11.035.104,24

	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1 - Spese correnti	96.580,02	57.446,86	63.176,48	59.164,74	110.275,93	1.178.230,84	1.564.874,87
Titolo 2 - Spese in conto capitale	99.280,57	78.525,16	237.628,45	545.490,20	21.045,84	398.006,01	1.379.976,23
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.989,06	1.019,27	14.669,67	6.910,00	4.777,46	134.436,97	165.802,43
TOTALE	199.849,65	136.991,29	315.474,60	611.564,94	136.099,23	1.710.673,82	3.110.653,53

Considerato che sono ancora presenti residui attivi consistenti relativi ad accensione di prestiti, Il Revisore invita nuovamente il responsabile del procedimento a verificare in modo puntuale la reale sussistenza delle economie inerenti i mutui e ad adottare ogni provvedimento utile alla chiusura del

procedimento e/o alla loro eventualmente possibilità di impiego considerato che sono presenti residui attivi relativi ai seguenti mutui di anni precedenti senza considerare quelli del 2025:

- 1-INTERVENTO REALIZZAZIONE PARCHEGGI LOC ENAS - MUTUO POSIZIONE 6217048 (1/1/24) per €. 7.424,39;
- 2-MUTUI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA anno 2021 per €. 23.511,90;
- 3-SISTEMAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE I FARI - CO-FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO anno 2019 per €. 11.684,43;
- 4-INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA COMUNALE IN LOC. AZZANI MUTUO anno 2023 €.29.503,37;
- 5-MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. LA CASTAGNA-TRUDDA anno 2019 per €. 20.031,98;
- 6- MUTUO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. TIRIDDO anno 2019 per €. 38.661,78;
- 7- MUTUI CONCESSI NEL 2020 per € 21.633,24;
- 8- MUTUO RIQUALIFICAZIONE VIA NENNI anno 2021 €. 3.432,19;
- 9- MUTUO SISTEMAZIONE BIBLIOTECA DI PORTO SAN PAOLO anno 2020 € 4.210,84;
- 10- ACCENSIONE MUTUO 2021LA SISTEMAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI per €.30.000,00;
- 11- MUTUO CONCESSO IN DATA 27.12.2022 – per €. 86.270,92.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale residui conservati al 31.12.2025	FCDE al 31.12.2025
IMUTASI recupero evasione	Residui iniziali	553.339,09	489.946,23	108.698,30	21.596,02	332.126,68	782.016,77	1.119.228,33	634.042,85
	Riscosso c/residui al 31.12	63.392,86	381.247,93	108.698,30	21.596,02	26.720,39	171.963,91		
	Percentuale di riscossione	11,46	77,81	100,00	100,00	8,05	21,99	-	
Tarsu – Tia - Tari	Residui iniziali	2.303.983,24	1.668.752,06	1.482.155,19	1.444.624,18	1.537.081,09	1.795.961,66	1.779.426,60	1.386.882,75
	Riscosso c/residui al 31.12	173.579,46	506.916,55	256.682,30	337.556,55	229.785,25	426.791,24		
	Percentuale di riscossione	7,53	30,38	17,32	23,37	14,95	23,76	0,00	
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	276.040,07	271.397,22	260.998,06	244.770,01	382.511,26	421.757,72	418.630,09	399.080,06
	Riscosso c/residui al 31.12	8.637,20	10.427,16	16.228,05	9.144,84	25.843,67	24.579,58	-	
	Percentuale di riscossione	3,13	3,84	6,22	3,74	6,76	5,83	0,00	
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali					32.619,27	17.069,27	19.916,27	-
	Riscosso c/residui al 31.12					18.900,00	100,00	100,00	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	57,94	0,59	0,50	
Proventi acqueotto	Residui iniziali								-
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
TARSU-TARI- TARES RECUPERO EVASIONE	Residui iniziali	355.096,13	325.313,36	209.843,60	196.286,61	175.522,35	169.122,60	99.221,94	86.953,13
	Riscosso c/residui al 31.12	29.782,77	115.469,76	13.556,79	20.764,46	6.399,75	7.721,19		
	Percentuale di riscossione	8,39	35,49	6,46	10,58	3,65	4,57	0,00	
CANONE UNICO	Residui iniziali	-	464,38	-	127,68	1.038,13	45,96	1.044,75	-
	Riscosso c/residui al 31.12	-	464,38	-	127,68	1.038,13	45,96	-	
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	0,00	

^[1] Sono comprensivi dei residui di competenza

Relativamente ai residui:

1) I residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) Bisogna porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR;

3) Bisogna prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralciato dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative

necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.

L'Organo di revisione ha verificato che è stata effettuata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

2.7. Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano **essere** equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

3. Gestione finanziaria

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue:

3.1. Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2025 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da conto del Tesoriere)	€	3.714.329,31
- di cui conto "istituto tesoriere"	€	3.714.329,31
- di cui conto "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia"	€	216.825,32
Fondo di cassa al 31 dicembre 2025 (da scritture contabili)	€	3.714.329,31

*Trattasi di "Partite viaggianti" ossia le movimentazioni già registrate dal Tesoriere e non ancora pervenute in Banca d'Italia e viceversa le movimentazioni già pervenute in Banca d'Italia, che verranno registrate dal Tesoriere la giornata lavorativa successiva (successive al 31.12)

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2025 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.425.602,44	2.097.021,73	3.714.329,31
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	307.599,44	307.599,44	113.250,16

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **ha** adottato entro il 28/2/2025 il piano annuale dei flussi di cassa contenente il cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 co.1 DI.155/2024;

- **ha** aggiornato il piano durante l'esercizio 2025.

L'Organo ha verificato che non sono state attivate anticipazioni di tesoreria nel corso del 2025.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2025, tenuto conto delle novità introdotte dall'art. 6, comma 6-*octies*, del DL 60/2024 recepite dal DM 13/02/2025.

L'Organo di revisione ha verificato l'**esistenza** dell'equilibrio di cassa.

Nel conto del tesoriere al 31/12/2025 non sono presenti pagamenti per azioni esecutive.

3.2. Tempestività pagamenti

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2025 **abbiano** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e **non siano state** effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** alimentato correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);

tempestiva registrazione delle informazioni di pagamento	SI
comunicazione degli importi di fatture che devono essere considerati sospesi e di quelli non liquidabili	SI
comunicazione della corretta data di scadenza delle fatture che, in ogni caso, non può superare i 60 giorni	SI

-l'Ente **ha da sempre** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- non vi è stato il caso di superamento dei termini di pagamento;

L'Organo di revisione ha verificato:

- che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 **ha** assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

- che l'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, D.L. n. 66/2014, **ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, in particolare per il 2025:

- indicatore di tempestività dei pagamenti (annuale) -22,42 GG
- tempo medio ponderato di pagamento (annuale) 8 GG
- tempo medio ponderato di ritardo (annuale) -22 GG
- importo scaduto e non pagato €. 254.194,35;
- Documenti ricevuti nell'esercizio €. 5.803.945,11,

- che l'ente **non versa** in una delle ipotesi previste dall'art. 1, co. 868, della legge n. 145 del 2018 (non ha provveduto a pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti, ai sensi all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ovvero ad alimentare la piattaforma elettronica dei crediti commerciali, con le comunicazioni di cui all'art. 1, co. 867, della legge n. 145/2018 e con le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture).

Il Revisore ricorda che “nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni per il 2025 hanno dovuto obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi dovranno essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono stati attribuiti ai “responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si farà riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza, gli enti tenendo conto delle indicazioni normative dovranno dare puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

3.3. Analisi degli accantonamenti

3.3.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Revisore rammenta in base alle modifiche introdotte dal DM 25/7/23 all’esempio 5 del principio contabile Allegato 4/2 “Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità’ di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza di cui all’allegato n. 1 al presente decreto, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.”

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente **ha** calcolato il FCDE rispettando la metodologia di cui all’esempio 5 del principio contabile 4/2.

L’Organo di revisione ha verificato che:

- l’Ente, nell’individuare le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, ha prescelto il seguente livello di analisi: capitoli.

- l’Ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e smi;

- l’Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità **non si è** avvalso della facoltà di cui all’art.107-bis, D.L. n.18/2020 come modificato dall’art. 30-bis del D.L. n. 41/2021.

Le modalità di calcolo utilizzate nel preventivo 2025/2027, per il principio della costanza devono essere applicate anche per il calcolo nel rendiconto 2025.

Sono state considerate le annualità 2021/2025.

L’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 4.114.886,30.

L’accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto riguarda i capitoli:

1	20	0	1.01.01.08.002	INGIUNZIONI ICI	78.811,37
3	24	0	1.01.01.06.002	ACCERTAMENTI ESECUTIVI IMU	634.042,85

5	35	0	1.01.01.08.002	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTROITI DERIVANTI D A RUOLI COATTIVI	116.060,57
6	120	0	1.01.01.61.001	TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO LIDI URBANI	1.386.882,75
8	140	0	1.01.01.51.002	RUOLI COATTIVI TARSU	61.738,13
9	150	0	1.01.01.51.002	TARSU ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	25.215,00
10	580	1	3.02.02.01.004	RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA RUOLI ESECU TIVI ANNUALLITA' PRECEDENTI	399.080,06
	505	0	3059999999	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	12.388,13
11	1035	0	3.05.99.99.999	RIMBORSO SOMME SOCIETA' ABBANOA S.P.A. RATE MUTUI	1.400667,44
				TOTALE	4.114.886,30

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) l'elenco dei crediti inesigibili o di difficile esazione stralciati dal conto del Bilancio allegato al rendiconto;
- 2) l'ente, con riferimento alle entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non ha provveduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, ne ha dato adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.

3.3.2. Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione prende atto che non sussiste la fattispecie.

3.3.3. Fondo anticipazione liquidità

L'Ente **non ha** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

3.4. Fondi spese e rischi futuri

3.4.1. Fondo contenzioso

Per quanto riguarda il fondo contenzioso non si accantona alcun importo.

L'ente deve altresì valutare l'opportunità di stanziare in bilancio fondi per altre passività potenziali, ovvero per tutte quelle situazioni dal carattere incerto, note alla data di chiusura del rendiconto, dalle quali possono derivare oneri a carico del bilancio.

Per gli accantonamenti per passività "potenziali" l'ente non ha la certezza che si manifesteranno, ma per le quali esiste solamente un rischio. Il concetto di passività potenziale è definito dal p.c. all. 4/3 al d.lgs. 118/2011 come "una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'inosservanza di una clausola contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.)";

La decisione deve essere assunta previa ricognizione dei rischi, ponderando attentamente le risorse allocate in bilancio nei capitoli ordinari e quelle già accantonate nel risultato di amministrazione, che se già sufficientemente capienti possono condurre alla decisione di non stanziare ulteriori fondi a preventivo.

Il fondo per le passività potenziali, che può essere allocato sia nella parte corrente che in parte capitale, può riguardare le situazioni più diverse, quali, ad esempio:

- eventuali conguagli delle utenze;
- debiti fuori bilancio dichiarati, in corso di riconoscimento o da riconoscere;
- sinistri, indennizzi, risarcimenti;

- rimborsi spese per procedure esecutive quote inesigibili affidate in riscossione coattiva al concessionario;
- rimborso di tributi o altre entrate già incassate per le quali sia pervenuta la richiesta entro la data di approvazione del rendiconto;
- garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali);
- obbligazioni contrattuali condizionate al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

Il risultato di amministrazione presenta accantonamenti per il finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio e altre passività potenziali per €. 80.000,00

3.4.2. Fondo indennità di fine mandato

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 8.609,48
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 3.443,79
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 12.053,27

Le quote accantonate **risultano** congrue.

3.4.3. Fondo garanzia debiti commerciali

L'Ente presenta uno stock di debito risultante dalla piattaforma al 31 dicembre 2025 pari a euro 300,09.

Stock debito PCC al 31/12/2023	Stock debito ente al 31/12/2023	Scostamento
275.487,85	275.487,85	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2024	Stock debito ente al 31/12/2024	Scostamento
230.114,29	230.114,29	0,00
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2023 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2023 PCC	
15,05	-15,18	
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2024 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2024 PCC	
8	-22	
Fatture ricevute nel 2024	6.333.533,72	

L'Organo di revisione, dal raffronto tra l'ammontare dei residui passivi conservati al 31 dicembre 2025, con esclusioni di debiti di natura non commerciale, e lo stock del debito commerciale alla stessa data, **ritiene** adeguata la conservazione dei residui.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il debito commerciale residuo alla fine dell'esercizio 2024 **si** è ridotto almeno del 10% rispetto a quello dell'esercizio 2023;

- l'Ente **ha** registrato un indicatore **tempo medio ponderato di ritardo -22** giorni e tale indicatore è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art.1 co.859 lett. b) L.145/2018) quindi l'Ente nel 2025 non ha dovuto costituire il FGDC.

Stock debito PCC al 31/12/2024	Stock debito ente al 31/12/2024	Scostamento
230.114,29	230.114,29	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2025	Stock debito ente al 31/12/2025	Scostamento
254.194,35	254.194,35	0,00
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2024 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2024 PCC	
8	-22	
Indicatore tempo medio ponderato di pagamento 2025 PCC	Indicatore tempo medio ponderato di ritardo 2025 PCC	
8	-22	
Fatture ricevute nel 2025	5.803.945,11	

Considerato che lo stock del debito scaduto alla fine del 2025 non supera il 5% delle fatture ricevute nell'anno pari ad €. 5.803.945,11 ed ha rispettato i tempi medi di pagamento, l'Ente per il 2026 non ha dovuto istituire il FGDC.

3.4.4 Fondo obiettivi finanza pubblica

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** concorso agli obiettivi di finanza pubblicati fissati per il 2025 dalla legge n. 178/2020, art.1 co.820 legge n. 213/2023, art.1 co.533 legge n. 207/2024, art.1 co.784.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, con riferimento al Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 per l'importo stabilito dal DM 4/3/2025:

- **ha** fatto confluire l'importo iscritto nel bilancio di previsione 2025 (missione 20, programma 3, voce U.1.10.01.07.001) nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti;
- **ha** correttamente compilato l'allegato a/1 al rendiconto secondo le indicazioni del principio contabile 4/1 del d.lgs. 118/2011.

3.4.5 Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di revisione ha verificato che le quote accantonate al fondo per i rinnovi contrattuali pari ad €. 125.000,00 **sono** congrue.

L'Organo di revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in uno specifico fondo:

- TRASFERIMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE TARI € 43.632,44.

3.5. Analisi delle entrate e delle spese

3.5.1. Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	4.786.760,48	4.927.795,96	3.890.023,57	78,94
Titolo II	3.750.466,02	3.868.911,52	3.332.331,02	86,13
Titolo III	1.288.469,13	1.287.883,30	1.085.008,32	84,25
Titolo IV	2.204.526,45	1.476.065,36	976.836,50	66,18
Titolo V		-	-	#DIV/0!

L'Ente utilizza le seguenti modalità di riscossione:

Modalità di riscossione	Volontaria	Coattiva
IMU/TASI	<i>gestione diretta</i>	<i>1° Gestione diretta in house. Per la gestione delle fasi esecutive ai soggetti terzi abilitati alla riscossione</i>
TARSU/TIA/TARI/TARES	<i>gestione diretta</i>	<i>1° Gestione diretta in house. Per la gestione delle fasi esecutive ai soggetti terzi abilitati alla riscossione</i>
Sanzioni per violazioni codice della strada	<i>gestione diretta</i>	<i>Agente nazionale della riscossione (art. 3, del d.l. n. 203/2005 e art. 2, d.l. n. 193/2016)</i>
Fitti attivi e canoni patrimoniali	<i>gestione diretta</i>	<i>1° fase Gestione diretta. Per la gestione delle fasi esecutive ai soggetti terzi abilitati alla riscossione</i>
Proventi acquedotto	<i>Non presente</i>	<i>Non presente</i>
Proventi canoni depurazione	<i>Non presente</i>	<i>Non presente</i>

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2025 pari ad €. 1.991.581,46 sono **umentate** rispetto a quelle dell'esercizio 2024.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha accertato** l'IMU 2025 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5.

IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 6.996,43	
Residui riscossi nel 2025	€ 6.996,43	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2025	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ 76.915,78	
Residui totali	€ 76.915,78	
FCDE al 31/12/2025	€ -	0,00%

TARI

Le entrate accertate nell'anno 2025 pari ad €. 1.424.407,00 quasi invariata rispetto a quelle dell'esercizio 2024.

L'Organo di revisione ha verificato che:

TARSU/TIA/TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 1.795.961,66	
Residui riscossi nel 2025	€ 426.791,24	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 24.368,96	
Residui al 31/12/2025	€ 1.344.801,46	74,88%
Residui della competenza	€ 434.622,14	
Residui totali	€ 1.779.423,60	
FCDE al 31/12/2025	€ 1.386.882,75	77,94%

Osservazioni: Anche quest'anno si sottolinea lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile e l'Amministrazione ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza ed a rimuoverle nell'immediatezza.

Si invita altresì a verificare che non si incorra nella prescrizione delle stesse onde evitare di incorrere in ipotetico danno erariale.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le entrate accertate nell'anno 2025 pari ad € 407.255,86 aumentate rispetto al 2024.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 2.554,14	
Residui riscossi nel 2025	€ 2.554,14	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2025	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ -	
Residui totali	€ -	
FCDE al 31/12/2025	€ -	#DIV/0!

Imposta di soggiorno

Le entrate accertate nell'anno 2025 pari ad €. 435.970,61 sono aumentate rispetto a quelle dell'esercizio 2024.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

IMPOSTA DI SOGGIORNO		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ -	
Residui riscossi nel 2025	€ -	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2025	€ -	#DIV/0!
Residui della competenza	€ 16.927,00	
Residui totali	€ 16.927,00	
FCDE al 31/12/2025	€ -	0,00%

L'Ente, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.lgs. n.23/2011).

A tal proposito per fornire chiarimenti è intervenuta la Corte dei Conti della sezione per il Veneto con la deliberazione n. 52/2023 che dispone "Perciò, ai fini della correttezza/corrispondenza sia della destinazione dell'entrata sia della allocazione della spesa nei prospetti contabili di legge (bilancio di previsione e conto consuntivo), l'imposta di soggiorno può finanziare gli specifici ambiti funzionali inerenti al turismo, siccome declinati dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011 e non quelli riferibili soltanto in via mediata e incidentale all'ambito turistico. Infatti, la disposizione d'interesse (art. 4, comma 1) non corrisponde a formula lata (con dicitura aperta) bensì a 6 previsione che individua separatamente in termini specifici e rigorosi, alla stregua delle considerazioni che precedono, singole fattispecie, quali: 1) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; 2) interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali; 3) servizi pubblici locali inerenti ai predetti interventi. In sede ermeneutica, non può perciò valere il principio per cui ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus né, di conseguenza, è consentito ricorrere all'analogia (art. 14 Preleggi) o, quanto meno, all'interpretazione estensiva. In conclusione, gli interventi finanziabili con l'imposta di soggiorno corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo di cui all'art. 4, comma 1, D. Lgs. 23/2011 nei suddetti termini giuridici di interpretazione".

Si esorta pertanto l'Ente ad utilizzare dette entrate solo ed esclusivamente nel rispetto della normativa. Il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell'art.4 comma 1 ter del D.lgs. n.23/2011 sono i responsabili del pagamento dell'imposta, **avviene** tramite il sistema pago PA e bonifico (limitatamente ai gestori stranieri).

Contributi per proventi abilitativi edilizi

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2023	2024	2025
Accertamento	345.491,85	373.549,16	229.861,57
Riscossione	345.491,85	370.114,96	229.861,57

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente		
Anno	importo complessivo	% x spesa corr.
2023	545.491,85	0,00%
2024	373.549,16	30,00%
2025	229.861,57	55,38%

Movimentazione delle somme rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	3.434,20	
Residui riscossi nel 2025	3.434,20	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2025	0,00	0,00%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	0,00	
FCDE al 31/12/2025	-	#DIV/0!

Sono presenti anche entrate da sanzioni pecuniarie accertamenti compatibilità paesaggistica per €. 9.774,08 tutti riscossi.

Movimentazione delle somme rimaste a residuo		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	2.100,00	
Residui riscossi nel 2025	0,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2025	2.100,00	100,00%
Residui della competenza	0,00	
Residui totali	2.100,00	
FCDE al 31/12/2025	-	#DIV/0!

Entrata titolo 2° - Trasferimenti correnti

Il titolo II - Trasferimenti correnti, comprende le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono

finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente. Le entrate del titolo II misurano la contribuzione da parte dello Stato, della Regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargata finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2023	2024	2025
accertamento	133.319,98	85.915,24	137.106,16
riscossione	127.829,72	85.507,35	137.106,16
%riscossione	95,88	99,53	100,00
FCDE			

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

CDS		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 435,89	
Residui riscossi nel 2025	€ 407,89	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 28,00	
Residui al 31/12/2025	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ -	
Residui totali	€ -	
FCDE al 31/12/2025	€ -	#DIV/0!

Sono presenti anche entrate da codice della strada ruoli esecutivi annualità precedenti di cui accertate € 99.775,20 e riscosse € 15.597,97.

La situazione dei residui si riassume nella tabella successiva:

CDS ruoli esecutivi annualità precedenti		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 421.321,83	
Residui riscossi nel 2025	€ 24.171,69	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-€ 62.697,28	
Residui al 31/12/2025	€ 334.452,86	79,38%
Residui della competenza	€ 84.177,23	
Residui totali	€ 418.630,09	
FCDE al 31/12/2025	€ 399.080,06	95,33%

Anche in questo caso si sottolinea estrema lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile e l'Amministrazione ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza ed a rimuoverle nell'immediatezza.

Si invita altresì a verificare che non si incorra nella prescrizione delle stesse onde evitare di incorrere in ipotetico danno erariale.

Si ricorda che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, devono essere attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Canone Unico

I proventi da

- canone patrimoniale da concessione , autorizzazione o esposizione pubblicità €. 51.989,45 di cui €. 50.944,70 riscossi;

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 45,96	
Residui riscossi nel 2025	€ 45,96	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2025	€ -	0,00%
Residui della competenza	€ 1.044,75	
Residui totali	€ 1.044,75	
FCDE al 31/12/2025	€ -	0,00%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2025 derivano da:

- canoni derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi per €. 15.429,00 di cui tutti riscossi.
- Utilizzo locale da adibire a farmacia comunale €.2.400,00 di cui riscossi €. 1.200,00.
- canone di concessione piscina I Fari €. 3.100,00 di cui riscossi €. 0,00;
- canone affitto antenna Wind €. 11.000,00 di cui tutti riscossi;
- canoni antenna Vodafone €. 800,00 di cui tutti riscossi;
- canone concessione immobile Monte Ruiu €. 18.900,00 di cui tutti riscossi.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	17.069,27	
Residui riscossi nel 2025	100,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	150,00	
Residui al 31/12/2025	16.819,27	98,54%
Residui della competenza	4.300,00	
Residui totali	21.119,27	
FCDE al 31/12/2025	-	#DIV/0!

Sono stati considerati i capitoli nn.975/0-977/0-1045/0-1050/0-1055/0-1056/0.

Sono presenti anche risorse da parcheggi a pagamento per €. 455.569,75 di cui tutti riscossi. Al 31/12/2025 non sono presenti residui.

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **sono** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento Competenza Esercizio 2025	Rendiconto 2025
Recupero evasione IMU/ICI	€ 659.861,22	€ 150.685,75	€ -	€ 634.042,85
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES			€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP				
Recupero TASI				
recupero Addizionale comunale IRPEF	€ -	€ -		€ -
TOTALE	€ 659.861,22	€ 150.685,75	€ -	€ 634.042,85

Anche relativamente all'evasione tributaria si sottolinea estrema lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile e l'Amministrazione ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza ed a rimuoverle nell'immediatezza. Si invita altresì a verificare che non si incorra nella prescrizione delle stesse onde evitare di incorrere in ipotetico danno erariale

Nel 2025, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **non ha** rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che la riscossione del concessionario è avvenuta direttamente sul conto di tesoreria dell'Ente locale.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

recupero evasione	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2025	€ 1.357.998,22	
Residui riscossi nel 2025	€ 189.817,16	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-€ 251.931,16	
Residui al 31/12/2025	€ 916.249,90	67,47%
Residui della competenza	€ 509.175,47	
Residui totali	€ 1.425.425,37	
FCDE al 31/12/2025	€ 915.867,92	64,25%

Anche relativamente all'evasione tributaria si sottolinea estrema lentezza nella riscossione delle predette somme e, a tal riguardo, si esorta il Responsabile e l'Amministrazione ad effettuare un controllo sulle cause che determinano tale lentezza ed a rimuoverle nell'immediatezza. Si invita altresì a verificare che non si incorra nella prescrizione delle stesse onde evitare di incorrere in ipotetico danno erariale

Alienazione patrimonio comunale.

Sono presenti entrate derivanti da :

- alienazione automezzi comunali per € 6.410,00 tutti riscossi;
- proventi da sdemanializzazione per € 2.638,86 di cui € 0,00 riscossi ed € 9.118,86 riportati a residui.

3.5.2. Spese

Attendibilità della previsione delle spese

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni delle spese finali emerge che:

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 1.691.851,07	€ 1.645.693,75	-46.157,32
102 imposte e tasse a carico ente	€ 143.603,67	€ 138.514,55	-5.089,12
103 acquisto beni e servizi	€ 5.326.189,89	€ 5.588.951,63	262.761,74
104 trasferimenti correnti	€ 840.070,73	€ 1.225.392,03	385.321,30
105 trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106 fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107 interessi passivi	154.355,06	143.081,26	-11.273,80
108 altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	40.206,47	11.492,11	-28.714,36
110 altre spese correnti	64.659,19	48.100,48	-16.558,71
TOTALE	€ 8.260.936,08	€ 8.801.225,81	540.289,73

Spese per il personale

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa per il personale dipendente risultante dal rendiconto 2025, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5-*quater* del D.L. 90/2014;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009.
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;

L' Ente ha deciso di non integrare il Fondo stabile decentrato anno 2025.

[Il Revisore ricorda che l'art.14 co.1-bis del D.l. 25/2025 stabilisce che a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio può essere incrementato fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle](#)

risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incremental.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

L limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2025 **rientra** nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557-*quater*, della Legge 296/2006.

L'Organo di revisione ha verificato (*nel caso di assunzioni intervenute nell'esercizio 2025*) che l'Ente non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ma solo una stabilizzazione, nel rispetto del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Organo di revisione **ha** asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato il divieto di incremento del rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CONSUNTIVO 2025		COMPETENZA MEDIA 2011-2013	COMPETENZA 2025
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato/somministrato	(+)	1.514.920,78	1.687.308,99
IRAP	(+)	74.963,96	111.863,22
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	(+)	9.418,98	15.080,31
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	(+)		
Altre spese (Incarichi Unione)	(+)		36.993,68
TOTALE		1.599.303,72	1.851.246,20
A DETRARRE			
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari, regionali o privati (Progetto Lavorabile, Fondo integrativo trattamento accessorio RAS)	(-)	0,00	76.575,60
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale	(-)	4.711,58	0,00
Spese derivanti da rinnovi contrattuali	(-)		95.689,21
Spese per le missioni	(-)	319,57	0,00
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	(-)	28.077,86	31.760,50

Spese sostenute per il personale per il quale è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	(-)	19.960,11	36.608,39
Spese per il personale stagionale di polizia locale	(-)	57.195,68	66.170,20
Rimborso censimento ISTAT ex art. 50, c. 2 e 7, D.L. 78/2010	(-)	7.260,00	
Spese progetto condono da danno ambientale	(-)	22.800,42	
Compensi incentivi ICI	(-)	9.908,30	342,52
Diritti di rogito	(-)	10.953,66	4.321,10
Spese di personale a tempo indeterminato effettuate, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, in deroga al limite (solo per i Comuni virtuosi)	(-)		245.782,19
TOTALE DETRAZIONI		161.187,18	557.249,71
TOTALE SPESE DI PERSONALE AL NETTO DELLE DETRAZIONI		1.438.116,54	1.293.996,49
VERIFICA LIMITI			LIMITE RISPETTATO

Comune di LOIRI PORTO SAN PAOLO	
Rendiconto 2025	
Totale Spesa del Personale a tempo determinato anno 2025	€ 129.135,88
Spesa per scavalco d'eccedenza Unione dei Comuni	€ 9.469,70
Agenti polizia locale tempo determinato	€ 66.170,20
Personale staff del sindaco	€ 29.435,37
Lavoro somministrato	€ 24.060,61
Limite Spesa del personale a TD	€ 262.748,50

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo per il personale del comparto.

L'Organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001.)

L'Organo di revisione ha verificato che nell'Ente non è stato istituito un ufficio di avvocatura interna in quanto Ente di piccole dimensioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** conferito incarichi legali esterni nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce per €. 6.898,93.

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese in c/capitale, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2024	Rendiconto 2025	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 1.541.448,37	€ 1.384.911,62	-156.536,75
203	Contributi agli investimenti	€ -	€ 12.772,33	12.772,33
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 153.284,17	€ -	-153.284,17
TOTALE		€ 1.694.732,54	€ 1.397.683,95	-297.048,59

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel rendiconto 2025 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate **sono state** destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento
- per l'attivazione degli investimenti sono state utilizzate tutte le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 Tuel;

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto nel corso del 2025 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati:

- 1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio;
- 2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento;
- 3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento ;

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2023	2024	2025
Articolo 194 T.U.E.L.:	€ -	€ -	€ -
- lettera a) - sentenze esecutive	€ 297,30	€ -	€ 3.425,76
- lettera b) - copertura disavanzi	€ -	€ -	€ -
- lettera c) - ricapitalizzazioni	€ -	€ -	€ -
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza	€ -	€ -	€ -
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 21.492,19	€ -	€ 0,00
	€ -	€ -	
Totale	€ 21.789,49	€ -	€ 3.425,76

L'Organo di revisione ha ricevuto le attestazioni di inesistenza di debiti fuori bilancio da parte dei responsabili di servizio.

4. Analisi indebitamento e gestione del debito

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, **ha** rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- nel corso dell'esercizio considerato l'Ente ha effettuato nuovi investimenti finanziati da debito e in tali casi l'Ente **ha** provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL, con riferimento all'adeguamento del DUP e all'adeguamento delle previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento;

4.1. Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento

All'Organo di revisione non risulta che l'ente nel 2025 abbia **in essere** garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

Con delibera n. 51 del 29/11/2024 l'Ente ha rilasciato Garanzia sussidiaria per l'assunzione di un mutuo da parte dell'Unione dei comuni Riviera di Gallura per il progetto di manutenzione straordinaria della viabilità nel territorio comunale di Loiri Porto San Paolo.

All'Organo di revisione non risulta che l'ente abbia rilasciato fidejussioni o lettere di patronage "forte" concesse a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati.

All'Organo di revisione non risulta che l'ente abbia concesso i prestiti a qualsiasi titolo, per cui non risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha somme derivanti dall'indebitamento, che si riferiscono ad economie rilevate in conto degli investimenti realizzati con le risorse ottenute, mantenute a residuo passivo in violazione del principio di competenza finanziaria di cui al Principio generale della contabilità finanziaria n. 16, All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

L'Organo di revisione ha verificato che nel fondo pluriennale vincolato non sono riportate somme derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio.

L'Organo di revisione ha verificato che non esistono somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2025.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2023	2024	2025
2,12%	2,01%	1,72%

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO 2023	Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	4.583.844,07
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	2.499.862,21
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.225.957,07
A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2023	8.309.663,35
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AL SENSI DELL'ART.204 TUEL (10% DI A)	830.966,34
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2023	
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2025 ⁽¹⁾	143.081,26
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	687.885,08
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	143.081,26
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2023 (G/A) * 100	% 1,72

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

TOTALE DEBITO CONTRATTO⁽²⁾			
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2024	+	€	4.588.718,81
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2025	-	€	200.301,59
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2025	+	€	749.000,00
TOTALE DEBITO	=	€	5.137.417,22

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	4.674.656,78	4.787.719,84	4.787.719,84
Nuovi prestiti (+)	300.715,15		749.000,00
Prestiti rimborsati (-)	187.652,09	199.001,03	200.301,59
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	4.787.719,84	4.588.718,81	5.336.418,25
Nr. Abitanti al 31/12	3.788,00	3.791,00	3.800,00
Debito medio per abitante	1.263,92	1.210,42	1.404,32

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2023	2024	2025
Oneri finanziari	147.790,70	154.355,06	143.081,26
Quota capitale	187.652,09	199.001,03	200.301,59
Totale fine anno	335.442,79	353.356,09	343.382,85

L'Ente nel 2025 *non* ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

4.2. Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

5. Risultanze dei fondi connessi all'emergenza sanitaria

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nel caso di accertamento dai dati riepilogativi della verifica a consuntivo "risorse Covid" di cui agli allegati C e D del DM 19 giugno 2024 di un'eccedenza complessiva di risorse, l'Ente **ha** vincolato nel risultato di amministrazione l'importo corrispondente alle somme da acquisire al bilancio dello Stato nel quadriennio 2024-2027 al netto delle quote annuali già restituite;
- l'Ente ha contabilizzato correttamente le operazioni di restituzione in base a quanto previsto dall'art. 3 del DM citato.

N.B. L'art. 3 del DM 19 giugno 2024 dispone che

1. Gli enti locali in deficit finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio considerando in entrata, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Deficit finale" delle Tabelle C e D. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i predetti enti, che hanno "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" con importo superiore a zero, impegnano in spesa in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, una quota annuale pari a un quarto dell'importo relativo alla restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

2. Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell'importo indicato nella colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale" delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023.

Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell'esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

3. Con riferimento ai commi 1 e 2, in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'utilizzo del risultato di amministrazione iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione comprende la quota vincolata ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un importo pari alle risorse da acquisire al bilancio dello Stato nel corso dell'anno

6. Rapporti con organismi partecipati

6.1. Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

L'Organo di revisione ha verificato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 **ha** riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate.

6.2. Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2025, **non ha** proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie tenendo conto della procedura del novellato art.5 del TUSP.

6.3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, TUSP con delibera di C.C. n. 34 del 22/12/2025.

L'Organo di revisione ha verificato che il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento di partecipazioni dirette e indirette coerenti con le finalità perseguibili dall'art. 4 del TUSP.

N.B. Si rammenta che la Legge 190 del 18.12.2025 ha modificato l'art. 30 del Dlgs 201/2022 in materia di ricognizione e di controlli sui servizi pubblici locali, prevendo sanzioni. In particolare:

Sanzioni in materia di servizi pubblici locali

1. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (Sanzioni) 2 1. L'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in caso di: a) mancata adozione da parte dell'ente locale della relazione di cui all'articolo 30, comma 2; b) mancata pubblicazione della relazione di cui all'articolo 30, comma 2 nel sito internet istituzionale dell'ente affidante ai sensi dell'articolo 31, comma 2; c) mancata adozione da parte dell'ente locale dell'atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 30, comma 1-bis. 2. In caso di incompletezza della relazione di cui all'articolo 30, comma 2 tale da non consentirne una compiuta valutazione, l'ANAC comunica all'ente locale interessato il termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ANAC applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.»

L'art. 20 comma 7 del Dlgs 175/2016 e smi dispone che «1. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.»

6.4. Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2025 **non sono stati** addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate in quanto non sussiste la fattispecie.

SEZIONE ENTI CON POPOLAZIONE \leq A 5.000 ABITANTI CHE REDIGONO LA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

Per quanto riguarda i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà di approvare la situazione patrimoniale semplificata si rinvia alle disposizioni del DM 12.10.2021 e ai file Excel scaricabili dal sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html.

Si ricorda che è a tal fine l'Ente deve trasmettere alla BDAP la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, **ha** aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2025.

Inventario di settore	Ultima data di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2025
Immobilizzazioni materiali di cui:	2025
- inventario dei beni immobili distinguendo tra beni demaniali, indisponibili, disponibili e di interesse storico, artistico e culturale	2025
- inventario dei beni mobili	2025
Immobilizzazioni finanziarie	2025
Rimanenze	2025

Si rammenta che, nell'ottica dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali e il costante aggiornamento degli inventari e il loro allineamento alle risultanze contabili.

La situazione patrimoniale dell'ente è la seguente:

STATO PATRIMONIALE	2025	2024	differenza
IMMOBILIZZAZIONI	27.574.314,35	27.179.526,62	394.787,73
ATTIVO CIRCOLANTE	9.674.612,34	8.771.784,40	902.827,94
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	37.248.926,69	35.951.311,02	1.297.615,67
PATRIMONIO NETTO	30.634.180,26	29.490.382,67	1.143.797,59
TOTALE FONDI	266.771,44	100.000,00	166.771,44
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	12.053,27	8.609,48	3.443,79
DEBITI	6.335.921,72	6.352.318,87	-16.397,15
RATEI E RISCONTI			0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	37.248.926,69	35.951.311,02	1.297.615,67
RATEI E RISCONTI			0,00

Ai fini della redazione l'Ente **ha** utilizzato il file xls messo a disposizione da Arconet compilando tutte le schede (oppure indicando quali schede non sono state compilate).

Le principali variazioni rispetto all'esercizio 2025 sono le seguenti:

Attivo

- per le immobilizzazioni, aumento dei crediti relativi a trasferimenti e contributi;
- per l'attivo circolante, diminuzione del conto di Tesoreria.

Passivo

- diminuzione di debiti vari.

7. PNRR e PNC

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilità al 31/12/2025 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS.

L'Organo di revisione ha verificato che l'andamento dei progetti è conforme alle tempistiche previste.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet.

L'Ente ha concluso progetti PNRR e l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** destinato le eventuali risorse ricevute in eccedenza secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale titolare della relativa misura.

L'ente non ha avuto casi di definanziamento o revoca di finanziamenti relativi a progetti PNRR/PNC.

8. Relazione della giunta al rendiconto

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

- a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
- b) il quadro generale riassuntivo,
- c) la verifica degli equilibri,
- d) lo stato patrimoniale.

Nella relazione **sono** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente.

9. Considerazioni e proposte

1)PNRR

Relativamente ai PNRR si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;

La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 “PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative”;

L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

-La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 “PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”.

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel “piano triennale delle opere pubbliche” e nel “piano annuale dei lavori” in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che “le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi” nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che

-la circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 “PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR.

-la circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 “PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi.”

- la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto “Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”e recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022. Si invita pertanto l'Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente i contenuti del nuovo documento all'interno delle proprie “strategie antifrode settoriali” relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza

Si ricorda l'obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGIS della spesa pagata.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Il finanziamento delle “piccole opere” dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024

devono essere completate. Le nuove regole includono l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell'Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All'avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all'invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda

-la **Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l'importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

- la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0."

Si ricorda che è diventato operativo il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), firmato il 6 dicembre del 2024, che stabilisce i criteri e le modalità operative per l'attivazione dei trasferimenti delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, noto come "DI Omnibus". Per accelerare i pagamenti, le amministrazioni centrali, titolari delle misure del PNRR, possono trasferire fino al 90% del costo dell'intervento, rinviando alla fase del saldo finale i controlli principali.

Il decreto introduce un iter dettagliato per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori, articolato in tre fasi. Si ricorda altresì il Decreto-Legge 31 dicembre 2024, n. 208 "Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Di grande importanza si evidenzia che in data 29/01/2026 sono state pubblicate sul sito del MIT le linee guida in materia di premio di accelerazione nei contratti pubblici (lavori ai sensi dell'articolo 126 del codice dei contratti pubblici), in materia di accordi di collaborazione (ai sensi dell'articolo 82-bis del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e il Modello di accordo di collaborazione, in ottemperanza agli obiettivi chiave del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

In sintesi la raccolta normativa del PNRR:

Fonti europee

Regolamento (UE) 1303/2013,
Regolamento (UE) 2018/1046,
Regolamento (UE) 2020/852,
Regolamento (UE) 2020/2094,
Regolamento (UE) 2021/240,
Regolamento (UE) 2021/241,
Regolamento delegato (UE) 2021/2105,
Regolamento delegato (UE) 2021/2106,
Regolamento (UE) 2023/435,
Regolamento (UE) 2023/1525,
Regolamento (UE) 2024/795,
Regolamento (UE) 2024/1263,
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509,

Fonti Nazionali Primarie

Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
Legge 27 dicembre 2019, n. 160,
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
Legge 30 dicembre 2020, n. 178,
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
Legge 23 dicembre 2021, n. 238,
Legge 30 dicembre 2021, n. 234,
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,
Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68,
Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115,
Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,
Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,
Legge 29 dicembre 2022, n. 197,
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145,
Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,
Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84,
Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113,
Decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155,
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202,

Fonti Nazionali Secondarie

Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 settembre 2021,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i.,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2022,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 10 febbraio 2023,
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023,
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 dicembre 2024,

Circolari della Ragioneria Generale dello Stato,

Circolari PNRR – 2021,
Circolari PNRR – 2022,
Circolari PNRR – 2023,
Circolari PNRR – 2024,
Circolari PNRR – 2025.

Il Revisore esorta a prestare la massima attenzione al D.L. 19/2026 che accelera i procedimenti del PNRR riducendo i termini della conferenza di servizi e rafforzando il silenzio-assenso tra amministrazioni. Per RUP e stazioni appaltanti il tempo diventa parametro di legittimità e aumenta il rischio amministrativo e contabile.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 interviene in modo incisivo sull'assetto dei procedimenti funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, con gli obiettivi di comprimere i tempi, rafforzare gli automatismi e responsabilizzare le strutture decisionali.

In questo senso, per le stazioni appaltanti e, in particolare, per i RUP, diventa rilevante la capacità decisionale, soprattutto in un contesto in cui l'inerzia produce effetti e in cui il rispetto delle scadenze diventa parametro di valutazione della responsabilità.

La velocità, in questo quadro, può essere quindi considerata come una categoria normativa in cui il termine procedimentale, da semplice scadenza interna, si trasforma in parametro di legittimità dell'azione amministrativa.

L'articolo ricostruisce il quadro normativo (L. 241/1990, artt. 14-bis, 14-ter, 17-bis, 2 e 2-bis; art. 116 c.p.a.), richiama i principi giurisprudenziali sulla qualità del dissenso in conferenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Sez. IV, 3 febbraio 2020, n. 865) e propone una lettura operativa del rischio giurisdizionale e amministrativo-contabile, evidenziando come la qualità motivazionale e istruttoria resti la condizione di tenuta della decisione pubblica in un contesto di termini ridotti.

Pnrr/2 - Altri tre mesi per completare i programmi Pinqua e opere idriche

Il Mit ufficializza lo slittamento al 30 giugno dei cantieri che avrebbero dovuto chiudere entro il 31 marzo. Monitoraggio con il sistema Sigeco.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti imprime un'accelerazione all'attuazione del PNRR, ufficializzando la proroga al 30 giugno 2026 delle scadenze previste per il mese di marzo. La misura riguarda

in particolare i progetti legati al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare e alcuni interventi nel settore idrico.

La decisione si inserisce in una strategia volta a garantire la piena realizzazione degli interventi, evitando il rischio di perdere risorse fondamentali nella fase conclusiva del Piano.

PINQuA e infrastrutture idriche: interventi strategici

Tra i principali ambiti interessati dalla proroga ci sono i progetti PINQuA, centrali per la rigenerazione urbana, e una parte degli investimenti destinati alle infrastrutture idriche.

Si tratta di interventi chiave per migliorare la qualità dell’abitare, riqualificare aree urbane e rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale, in linea con gli obiettivi europei di sostenibilità e transizione ecologica. Una scelta per tutelare risorse e investimenti con l’obiettivo di salvaguardare risorse strategiche e assicurare il completamento dei progetti su tutto il territorio nazionale.

In un contesto complesso come quello del PNRR, caratterizzato da scadenze stringenti e milestone da rispettare, il differimento dei termini consente di accompagnare enti locali e soggetti attuatori verso una chiusura efficace degli interventi.

Il nuovo sistema di gestione e controllo

Accanto alla proroga delle scadenze, il MIT ha introdotto anche un aggiornamento importante sul piano operativo, adottando il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, noto come Si.Ge.Co.

Questo strumento ha l’obiettivo di rafforzare le procedure già in essere, migliorare il monitoraggio degli investimenti e supportare i soggetti attuatori nella fase finale del Piano, aumentando l’efficacia complessiva della gestione.

Il 2026 rappresenta l’ultimo anno utile per completare gli interventi previsti dal PNRR, che per sua natura impone tempistiche rigide e vincolanti.

In questa fase conclusiva, diventa fondamentale garantire un equilibrio tra rispetto delle scadenze e qualità delle opere realizzate, evitando ritardi ma anche soluzioni affrettate che potrebbero compromettere l’efficacia degli investimenti.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell’Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

2)CASSA VINCOLATA

Relativamente alla costituzione della cassa vincolata il Revisore ricorda che la stessa viene costituita nel momento in cui l’entrata viene incassata prima di aver effettuato il relativo pagamento sull’impegno di spesa la cui copertura finanziaria è garantita dall’accertamento dell’entrata vincolata.

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DI 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell’articolo 6 del DI 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l’articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l’articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l’art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E’ stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell’allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili ad adempiere ed a prestare sempre la massima attenzione all’applicazione della norma.

3)PIANO ANNUALE FLUSSI DI CASSA

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali” in cui all’art. 6 -Disposizioni in materia di PNRR-, riporta “Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.".

Il successivo aggiornamento trimestrale verrà approvato dal responsabile del servizio finanziario.

L'introduzione del modello è una delle misure per la riduzione dei tempi di pagamento, stabilite dall'articolo 6, comma 1, del DI 155/2024, nell'ambito della Riforma del Pnrr 1.11.

Il piano annuale dei flussi di cassa include un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi per l'esercizio di riferimento. Il modello di Piano annuale dei flussi di cassa elaborato dal MEF richiede previsioni trimestrali, elaborate dal responsabile finanziario in collaborazione con i responsabili dei servizi dell'ente, tenendo conto dell'andamento degli incassi e dei pagamenti degli esercizi precedenti e delle novità dell'esercizio corrente.

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa ed i responsabili a fornire al Responsabile del servizio finanziario i dati contabili in modo puntuale e preciso affinché si possa adempiere correttamente alla compilazione trimestrale del suddetto piano.

4)Contabilita' ACCRUAL- Aggiornamento Inventari

Il Revisore rammenta che al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

Si ricorda altresì che con l'approssimarsi dell'adozione della nuova contabilità Accrual l'inventario comunale diventa un elemento cardine per rispettare i nuovi obblighi. La sua gestione accurata non è solo funzionale al rispetto delle norme, ma anche alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Il Revisore ricorda che le spese di manutenzione straordinaria sono capitalizzabili quando i costi siano sostenuti per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti e purchè producano un incremento significativo e misurabile della capacità, della produttività o della sicurezza dei cespiti per i quali sono stati sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile.

Rientrano nelle manutenzioni straordinarie anche gli interventi migliorativi della fruibilità delle attività del patrimonio culturale.

Si ricorda pertanto che il costo della manutenzione straordinaria dovrà essere capitalizzato aumentando così il valore contabile del cespite.

La capitalizzazione delle spese di manutenzione straordinaria, comporta la revisione ed il conseguente adeguamento del piano di ammortamento del cespite per il quale sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento; infatti il piano di ammortamento deve essere aggiornato per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione; ciò nella pratica si realizza mediante la ripartizione del valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti fino a quel momento effettuati incrementato delle capitalizzazioni) sulla residua possibilità di utilizzazione del bene. In questo modo il piano di ammortamento potrà alternativamente subire le seguenti due modifiche:

1.qualora gli interventi effettuati abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del cespite, occorrerà prevedere un nuovo piano di ammortamento che rispecchi l'allungamento della vita utile del bene stesso;

2.qualora gli interventi effettuati non abbiano comportato un incremento significativo e tangibile della vita utile del bene ma solo un aumento della produttività, della capacità o della sicurezza del bene, il piano di ammortamento inizialmente stabilito rimarrà invariato.

Anche per l'acquisto di beni si invita l'Ente ad adeguare contemporaneamente gli inventari in modo da avere una reale situazione patrimoniale.

Si invita pertanto a prestare la massima attenzione alla predisposizione degli stessi.

Limiti di spesa 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124,

Il Revisore ricorda che alcuni limiti di spesa sono stati integralmente abrogati dall'art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con decorrenza dall'anno 2020 per tutti gli enti come di seguito specificati:

- art. 27, comma 1 del decreto legge n. 112/2008: obbligo di riduzione del 50% rispetto alla

spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni;

- art. 6, comma 7 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza nella misura del 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009. Al riguardo è bene precisare che l'abrogazione non ha toccato in alcun modo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Quest'ultimo prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal proprio consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Tuel.

L'approvazione di tale elenco, che di norma avviene contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione continua ad essere pertanto dovuta;

- art. 6, comma 8 del decreto legge n. 78/2010: limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nella misura del 20% della spesa dell'anno 2009;
- art. 6, comma 9 del decreto legge n. 78/2010: divieto di effettuare sponsorizzazioni;
- art. 6, comma 12 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 6, comma 13 del decreto legge n. 78/2010: limiti delle spese per formazione del personale per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- art. 5, comma 2 del decreto legge n. 95/2012: limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011;
- art. 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987: obbligo di comunicazione per i comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni in merito alle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico.
- art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007: obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- art. 12, comma 1 ter del decreto legge n. 98/2011: vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali;
- art. 24 del decreto legge n. 66/2014: vincoli procedurali in materia di locazione e manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

5)Erogazione Contributi

Il Revisore, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi.

Raccomanda altresì prima di effettuare le liquidazioni dei contributi, di acquisire dagli Enti Beneficiari, apposito rendiconto delle entrate e delle spese corredato di idonea documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese.

6)Rendiconto 2025, l'invio nei termini dei dati alla Bdap evita l'aggravio del contributo aggiuntivo di finanza pubblica

Il Revisore ricorda che in caso di mancata trasmissione del documento entro il 31 maggio dell'anno successivo, è previsto l'incremento del 10% del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica fissato a carico di Regioni ed enti locali.

È legata al nuovo sistema di governance europea la sanzione aggiuntiva connessa ai ritardi di trasmissione dei consuntivi e preconsuntivi alla banca dati amministrazioni pubbliche.

A decorrere dal rendiconto 2025, e fino al 2029, gli enti sono infatti tenuti all'osservanza del comma 793 della legge 207/2024 che stabilisce, in caso di mancata trasmissione del documento entro il 31 maggio dell'anno successivo, l'incremento del 10 per cento del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica fissato a carico. Degli Enti.

Si invita pertanto a rispettare detto termine onde evitare sanzioni che potrebbero ravvisare l'ipotesi di danno erariale.

7) Rendiconto, proroga dei termini al 31 maggio per i Comuni colpiti dal maltempo

La Camera ha approvato una norma inserita nel DI Alluvioni per prorogare i termini di approvazione dei rendiconti finanziari da parte dei Comuni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, Regioni per le quali il Consiglio dei ministri ha recentemente deliberato per un anno lo stato di emergenza. La proposta, condivisa tra il ministero dell'Interno e il ministero dell'Economia e delle finanze, accoglie la richiesta dei Comuni interessati e prevede il differimento del termine dal 30 aprile al 31 maggio del 2026. La notizia è stata annunciata, in una nota, dal Sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato al ministero dell'Interno.



10. Conclusioni

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2025.

L'ORGANO DI REVISIONE

RAG. MICHELE RAIMONDO MURA